

**Tribunale Ordinario di Trani**

**Sezione civile/area commerciale- crisi d'impresa**

**DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI RISTRUTTURAZIONE  
DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 67 CCII**

*La Giudice delegata*

visto il ricorso per l'apertura del procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII depositato da ANGELA [REDACTED];

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che il ricorrente risiede in [REDACTED]

rilevato che l'istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCII., dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale; rilevato che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CC.II., in quanto la ricorrente non è stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero, ad un primo esame della documentazione, non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenirsi, come rappresentato dal Gestore, all'inadempimento da parte del fratello dei contratti di finanziamento, garantiti dalla debitrice;

rilevato che alla relazione dell'OCC è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, CC.II., cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento attesa l'esposizione debitoria nei confronti di Siena NPL 2018 s.r.l., cessionaria di Banca Monte Paschi di Siena s.p.a., per un importo complessivo di € 805.714,14

considerato che la ricorrente è proprietaria di beni immobili del valore stimato di € 166.933,75 e dispone di redditi da lavoro dipendente pari ad una retribuzione lorda mensile di circa 1700 mensili, nonché di ulteriori valori mobiliari, complessivamente pari ad € 50.617,17;

rilevato, che la ricorrente, a fronte della predetta esposizione debitoria intende proporre al proprio creditore un piano di ristrutturazione dei debiti, attraverso il pagamento di euro 166.935,00 circa a chiusura della propria esposizione debitoria, mediante versamento immediato in quattordici anni;

preso atto delle valutazioni dell'OCC svolte sulla maggiore convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, soprattutto in relazione alla consistenza del patrimonio del ricorrente;

#### PQM

AMMETTE la proposta e il piano del consumatore proposto da ANGELA [REDACTED]  
ORDINA che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, a ciascun creditore, alternativamente per lettera raccomandata A/R, ovvero pec entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori di quanto previsto dall'art. 70, commi 2 e 3, CCII;

ORDINA che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale a cura del medesimo OCC;

DISPONE su richiesta del debitore e ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCII., il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore sino alla data di conclusione del procedimento, con sospensione delle procedure esecutive immobiliari n. [REDACTED]

[REDACTED] pendenti innanzi al Tribunale di Trani;

DISPONE che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70, comma 3, CCII. l'OCC, sentito il debitore, deve riferire a questo G.D. e propone le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al difensore della parte ricorrente e al Gestore della crisi.

Trani, 26/09/2026

La Giudice  
[REDACTED]